

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito "CGV"), con il termine "KCI" si intende Kito Chain Italia S.r.l. mentre con il termine "Cliente" si intende ogni soggetto con il quale KCI intratterrà rapporti commerciali.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1 Le presenti CGV si applicano a tutti i contratti o accordi (in qualsiasi forma e in qualsiasi tempo stipulati) per prodotti, elementi accessori e/o complementari ("Prodotti") venduti e/o forniti nonché a servizi ("Servizi") resi da KCI al Cliente. A tal fine, le CGV sono considerate parte integrante di ciascun contratto o accordo tra KCI e il Cliente.

2.2 Le presenti CGV costituiscono il principale documento che regola i rapporti tra KCI e il Cliente ("Parti"), e si considerano accettate, anche tacitamente, al momento dell'accettazione dell'offerta da parte del Cliente, e annullano, prevalgono e sostituiscono integralmente tutti gli altri contratti o accordi (in qualsiasi forma e in qualsiasi tempo stipulati) intercorsi tra le Parti, aventi termini e condizioni contrari (ivi compresi quelle eventualmente proposti dal Cliente o qualsiasi altro contratto o accordo che dovesse regolare diversamente od in altre forme il rapporto tra le Parti) e/o che abbiano un contenuto differente rispetto a quanto qui indicato.

2.3 KCI potrà impegnarsi a condizioni diverse e/o ulteriori e/o aggiuntive rispetto a quanto indicato nelle presenti CGV solo ed esclusivamente in forma scritta ed a seguito di espressa negoziazione tra le Parti.

2.4 Il mancato esercizio da parte di KCI di un diritto derivante dalle presenti CGV non costituisce rinuncia allo stesso, né ad alcun altro diritto a qualsiasi titolo e/o ragione, ma esclusivamente tolleranza da parte di KCI senza che ciò comporti alcuna accettazione di alcunché ovvero che possa comportare alcun pregiudizio a KCI. In ogni caso, il Cliente rinuncia all'azione di ogni diritto ed al diritto stesso, che si fondasse, anche parzialmente, sulla suddetta tolleranza.

2.5 In caso di nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o annullabilità di una clausola delle presenti CGV, in tutto o in parte, le altre clausole delle presenti CGV rimangono integralmente valide ed efficaci e le Parti potranno rinegoziare la suddetta clausola secondo criteri di stretta buona fede; nel caso in cui tale rinegoziazione non fosse possibile, si applica quanto previsto dalla legge applicabile indicata dall'art. 9 delle presenti CGV.

3. PREZZI

3.1 Le offerte formulate da KCI sono non vincolanti e sono soggette a conferma. I listini prezzi emessi da KCI sono da considerarsi puramente indicativi e non devono essere considerati offerta.

3.2 I prezzi sono da intendersi come prezzi netti, inclusivi del solo costo di imballaggio con consegna EXW (Franco Fabbrica). I prezzi escludono spedizione, assicurazione, imposte ed ogni onere aggiuntivo in qualunque modo connesso alla vendita. Il Cliente è tenuto a farsi carico dei costi di trasporto, dei costi di assicurazione dei beni e di ogni eventuale dazio doganale.

3.3 I prezzi vengono definiti sulla base dei costi correnti delle materie prime e dei fattori produttivi. Nel caso in cui il costo delle materie prime e dei fattori produttivi aumenti in modo significativo, ovvero pari o superiore al 5%, KCI si riserva il diritto di applicare un adeguamento corrispondente o di recedere dal contratto. KCI informerà per iscritto il cliente circa l'entità dell'adeguamento, dimostrando la modalità di calcolo dell'eventuale variazione di prezzo, con evidenza dei maggiori costi riscontrati.



3.4 Eventuali sconti sono concessi solamente sulla base di specifici e singoli accordi, in via del tutto eccezionale. Tali sconti sono da considerare validi alla condizione espressa che tutte le fatture emesse precedentemente siano state regolarmente e puntualmente pagate dal Cliente.

3.5 L'Offerta e la Conferma d'Ordine contengono l'espressa definizione dell'oggetto e del contenuto del contratto. Qualsiasi modifica o accordo aggiuntivo sarà considerato valido esclusivamente previa specifica conferma scritta da parte di KCI.

3.6 Un Ordine d'Acquisto non può essere considerato accettato fino all'emissione da parte di KCI della Conferma d'Ordine.

3.7 I tempi di consegna comunicati da KCI sono da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti.

3.8 Salvo diverso ed espresso accordo scritto, KCI avrà il diritto di consegnare la merce in una o più spedizioni nonché in anticipo rispetto alla data di consegna concordata. Fatte salve le altre clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita, ogni spedizione sarà considerata come un contratto separato.

4. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

4.1 I corrispettivi ("Prezzi") sono calcolati sulla base delle quantità indicate al momento della spedizione. I Prezzi sono netti, salvo quanto diversamente concordato in forma scritta dalle Parti ed a seguito di negoziazione espressa tra le stesse. I Prezzi sono espressi in Euro (o altra valuta indicata).

4.2 I Prezzi devono essere pagati al netto di ogni spesa e/o tassa, secondo i tempi e i modi indicati in fattura.

4.3 In caso di ritardato pagamento rispetto a quanto di volta in volta indicato nelle condizioni particolari e/o nell'offerta e/o nella conferma d'ordine ovvero richiesto da KCI ovvero concordato dalle Parti in forma scritta, si applicano gli interessi di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 ("Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"), e KCI ha facoltà di risolvere il contratto di compravendita (o come diversamente qualificato e/o qualificabile) nonché gli altri eventuali contratti in essere con il Cliente in ragione del venir meno della fiducia nel Cliente stesso, con ciò interrompendo le forniture in caso di contratto ad esecuzione continuata e/o periodica ovvero non provvedendo alle forniture ancora da effettuarsi, senza che il Cliente possa pretendere alcunché ad alcun titolo e/o ragione, nemmeno a titolo di risarcimento danni.

4.4 In tal caso, il Cliente resterà al contrario responsabile ad ogni e qualsiasi titolo e/o ragione di qualsiasi danno che a KCI possa derivare dall'inadempimento ovvero all'inesatto e/o ritardato adempimento del Cliente alla sua obbligazione di pagamento nei termini applicabili.

4.5 KCI ha diritto di ritenzione delle somme eventualmente versate dal Cliente. Inoltre, KCI ha diritto di compensare i crediti vantati nei confronti del Cliente con i crediti vantati da quest'ultimo nei confronti di KCI, anche in relazione ad altri contratti o accordi in essere con lo stesso. A tal fine le Parti manifestano il proprio consenso ai sensi dell'art. 1252 ("Compensazione volontaria") del Codice Civile.

4.6 Il Cliente e KCI riconoscono espressamente che la risoluzione sarà fatta valere ai sensi dell'art. 1456 ("Clausola risolutiva espressa") del Codice Civile.

4.7 Qualora KCI venga a conoscenza di un significativo peggioramento delle condizioni finanziarie del Cliente, sarà legittimata a dichiararlo decaduto dal beneficio del termine a lui concesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 c.c. ed a pretendere l'immediato saldo del prezzo della vendita.

4.8 KCI si riserva in ogni caso la possibilità di richiedere il pagamento anticipato della merce oppure il rilascio di idonea garanzia del pagamento del prezzo. Nel caso in cui il Cliente non adempia a tale richiesta, KCI ha il diritto di recedere dal contratto.

5. PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

5.1 Salvo diverso accordo in forma scritta, il Cliente acquista la proprietà dei Prodotti con il pagamento integrale della fattura e/o delle fatture emesse da KCI, ma assume ogni eventuale rischio inerente ai Prodotti secondo quanto stabilito nei termini di consegna definiti nell'INCOTERMS® 2020 ovvero, in caso di mancata applicazione di alcun incoterm, dal momento della consegna da parte di KCI al primo vettore e/o allo spedizioniere e/o al Cliente, se la consegna avviene direttamente.

5.2 Nel caso in cui il trasporto o la consegna della merce subisca ritardi per cause imputabili al Cliente, il rischio si trasferisce al momento della comunicazione di disponibilità della merce per la consegna.

5.3 Nel caso in cui il Cliente sia in mora nell'accettazione della merce, KCI ha il diritto di trattenere in deposito la merce presso la propria sede, addebitando una tariffa di giacenza di 3,50 EUR per metro quadrato per giorno di calendario e, dopo un ragionevole periodo di tempo, di recedere dal contratto. In tal caso si intenderà pattuita una penale contrattuale pari al 50% dell'importo totale dell'Ordine, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno subito.

5.4 Nel caso in cui i termini di consegna pattuiti non prevedano il trasporto della merce, KCI non ha alcun obbligo di organizzare il trasporto della merce e il Cliente è obbligato a ritirare o ad organizzare il ritiro della merce entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità i beni.

5.5 Nel caso in cui la merce sia consegnata ad un Cliente che sia registrato ai fini IVA in un altro Stato membro dell'UE, la vendita della merce è soggetta al regime di inversione contabile previa verifica dei requisiti di legge. Qualora, secondo le condizioni contrattuali specificamente pattuite, KCI non sia responsabile della spedizione della merce, il Cliente si obbliga a fornire a KCI la documentazione idonea a comprovare l'avvenuta consegna della merce presso la sede del Cliente, entro massimo 5 giorni lavorativi dall'arrivo a destinazione della merce. Il documento di avvenuta consegna che deve essere fornito dal Cliente è il CMR ("Convention des Marchandises par Route" o lettera di vettura internazionale), con firma del mittente, del trasportatore per presa in carico e del destinatario ovvero del terzo incaricato attestante il ricevimento della merce. In ogni caso è richiesto l'invio di una comunicazione scritta, di avvenuta consegna della merce, non appena giunta a destinazione. In caso di violazione da parte del Cliente dell'obbligo di fornire tale documentazione, KCI ha il diritto di ottenere il risarcimento di ogni danno conseguente a tale inadempimento, anche con riferimento all'applicazione di imposte sul valore aggiunto, interessi, sanzioni o ogni altro importo richiesto da parte dell'amministrazione finanziaria italiana.

5.6 Nel caso in cui l'amministrazione finanziaria italiana dovesse richiedere a KCI ulteriore documentazione al fine di comprovare l'avvenuta consegna della merce presso la sede del Cliente in relazione ad una vendita intracomunitaria, KCI si riserva il diritto di chiedere al Cliente di fornire, in aggiunta a quanto stabilito nell'Articolo 5.5, anche gli elenchi riepilogativi Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari di beni comunitari nei periodi soggetti all'accertamento. Il Cliente si impegna a fornire a KCI tale documentazione entro massimo 10 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di violazione da parte del Cliente dell'obbligo di fornire tale documentazione, KCI ha il diritto di ottenere il risarcimento di ogni danno conseguente a tale inadempimento, anche con riferimento all'applicazione di imposte sul valore aggiunto, interessi, sanzioni o ogni altro importo richiesto da parte dell'amministrazione finanziaria italiana.

5.7 Il Cliente si impegna ad informare immediatamente KCI per iscritto di eventuali modifiche al proprio codice fiscale (partita IVA) o al regime di partita IVA. In caso di violazione da parte del Cliente di tale obbligo, KCI ha il diritto di ottenere il risarcimento di ogni danno conseguente a tale inadempimento, anche con riferimento all'applicazione di imposte sul valore aggiunto, interessi, sanzioni o ogni altro importo richiesto da parte dell'amministrazione finanziaria italiana.

6. GARANZIA E RESPONSABILITA'

6.1 KCI si impegna a consegnare i Prodotti secondo quanto concordato e con riferimento agli standard applicati nel settore. Eventuali vizi dei Prodotti devono essere denunciati entro otto (8) giorni dalla consegna dei Prodotti al Cliente in caso di vizio palese e/o rilevabile a prima vista ovvero entro otto (8) giorni dal giorno della scoperta del vizio, se occulto, a pena di decadenza. Inoltre, i vizi occulti devono essere denunciati, salvo il diverso termine stabilito dalla legge, entro un (1) anno dalla consegna a pena della prescrizione del diritto a far valere il vizio da parte del Cliente.

6.2 In caso di assicurazione sui Prodotti che preveda l'effettuazione di controlli sui Prodotti alla loro ricezione da parte del Cliente, il Cliente si obbliga ad effettuare i suddetti controlli ai fini dell'eventuale attivazione della copertura assicurativa, se del caso, pena la decadenza di ogni diritto di azione nei confronti di KCI.

6.3 Nel caso in cui la denuncia dei vizi sia tempestiva, KCI provvederà alla sostituzione dei Prodotti, ove la riconducibilità del vizio a KCI venga accertata, consegnando i Prodotti nelle medesime modalità di cui alle presenti CGV, senza che il Cliente abbia alcunché a che ulteriormente pretendere, neanche, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, quale risarcimento danni diretti e/o indiretti e/o rimborso spese. Salvo diverso accordo per iscritto tra le Parti, nel caso in cui il Cliente continui l'eventuale lavorazione/utilizzo sui Prodotti risultati difettosi, il Cliente perde l'eventuale diritto alla denuncia dei vizi e alla sostituzione dei Prodotti e alla restituzione, anche parziale, del prezzo pagato per i Prodotti.

6.4 Eventuali denunce per vizi non danno diritto al Cliente di sospendere il pagamento, anche parziale, del prezzo dei Prodotti, né di sospendere alcuna prestazione e/o non adempiere alcuna obbligazione anche con riferimento ad altri rapporti in essere tra le Parti.

7. FORZA MAGGIORE

7.1 Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile nei confronti dell'altra Parte o si riterrà che sia inadempiente o abbia violato le presenti Condizioni Generali di Vendita per mancato o ritardato adempimento o esecuzione di qualsiasi termine delle presenti Condizioni Generali di Vendita quando tale inadempimento o ritardo è conseguenza di cause di forza maggiore (quali incendi, inondazioni, terremoti, embarghi, carenze, epidemie, quarantene, guerre, atti di guerra, atti di terrorismo, insurrezioni, sommosse, sommosse civili, scioperi, serrate o altri disordini relativi al lavoro). La Parte inadempiente dovrà notificare all'altra Parte tale causa di forza maggiore entro dieci (10) giorni dal verificarsi dell'evento dandone comunicazione scritta indicando la natura dell'evento, la sua durata prevista e qualsiasi azione intrapresa per evitare o minimizzare il suo effetto.

7.2 La sospensione dell'adempimento non deve avere una portata e una durata superiori a quelle necessarie e la Parte inadempiente deve compiere ogni sforzo commercialmente ragionevole per rimediare alla propria incapacità di adempiere; fermo restando, tuttavia, che nel caso in cui la sospensione dell'adempimento prosegua per novanta (90) giorni dalla data del verificarsi, e tale inadempimento costituirebbe una violazione sostanziale delle presenti Condizioni Generali di Vendita in assenza di tale forza maggiore, la Parte inadempiente può risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta all'altra Parte.

8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RESPONSABILITA'

8.1 L'inadempimento da parte del Cliente ad una qualsiasi delle obbligazioni contenute nelle presenti CGV e, in particolare, negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 costituirà causa di risoluzione del contratto o accordo tra le Parti ai sensi dell'art. 1456 ("Clausola risolutiva espressa") del Codice Civile, senza che alcunché sia dovuto da parte di KCI.

9. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

9.1 Per qualsiasi controversia in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, si conviene che foro competente sarà esclusivamente quello di Udine.

9.2 Il contratto è regolato dalla legge italiana.

9.3 Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono redatte in italiano ed inglese. In caso di discrepanza prevarrà la versione italiana.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, il Cliente approva specificamente le clausole di cui agli Articoli 2 ("Ambito di applicazione e conclusione del contratto"); 3 ("Prezzi"), 4 ("Condizioni di pagamento"), 5 ("Passaggio di proprietà e trasferimento del rischio"), 6 ("Garanzia e responsabilità"), 7 ("Forza maggiore"), 8 ("Clausola risolutiva espressa e responsabilità"), 9 ("Foro competente e legge applicabile") di queste Condizioni Generali di Vendita.